



Comune di Grosotto
PROVINCIA DI SONDRIO
Valtellina



OGGETTO: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la domanda presentata in data 31/05/2011 n.3654 di prot dal Sig. LUPU PIERANTONIO, diretta ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 della Legge 28.02.1985 n. 47;
- visto il vigente P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. VIII/003806 in data 13/12/2006;
- visto l'art.18 della Legge 28.02.1985 n. 47;

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica degli immobili in oggetto è la seguente:

Fg	Mapp.	Zona Urbanistica
20	579-112-114-117	Parte U3 (Aree per attrezzature tecnologiche) e la restante parte Frs (fascia di rispetto stradale)
20	174-175	U3 - Aree per attrezzature tecnologiche
21	256	Frs - Fascia di rispetto stradale

P.R.G. NORME DI ATTUAZIONE Art. 15 - Zone destinate alla viabilità. Zone di rispetto stradale e di arretramento Frs.


1 - L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali e, conseguentemente, delle zone di rispetto e delle aree vincolate di rispetto stradale, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera e potranno pertanto subire assestamenti nell'ambito delle fasce di rispetto e di arretramento previste dal P.R.G. nonché nell'ambito delle zone agricole senza che tali assestamenti comportino varianti al P.R.G. Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate o soppresse quelle immissioni e quegli accessi carrai esistenti che risultino difforni dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G. 2 - Nelle zone di rispetto stradale (fasce bianche indicate nelle tavole di P.R.G.) non consentita l'edificazione, nemmeno sotterranea, con la sola eccezione delle stazioni di servizio per automezzi e delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica o per attrezzature tecnologiche similari e sono vietate tutte le opere che alterino in qualche modo il suolo ed il passaggio (sbarramenti, muri, recinzioni stabili, cartelloni stradali, ecc.) non finalizzate alla realizzazione tecnica delle opere e al loro inserimento nel paesaggio. In tutte le zone con la sola eccezione di quelle agricole (Ag) e forestali (Fp), le aree di rispetto stradale assumono valore di zone di uso pubblico, destinate alla viabilità, solamente in corrispondenza di precise indicazioni in proposito contenute nelle tavole del P.R.G. (fasce di rispetto bianche). Le fasce di rispetto stradale in zone agricole (Ag) e forestali (Fp) mantengono le loro diverse destinazioni di zona, sono utilizzabili ai fini volumetrici, ma su di esse è apposto un vincolo "non aedificandi", con la sola eccezione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica. 3 - Le fasce di rispetto indicate con semplici linee di arretramento (e quindi non bianche, ma col simbolo della destinazione di zona) mantengono la capacità edificatoria ai fini dell'applicazione dell'indice di zona, ma su di esse è posto il vincolo "non aedificandi". Le recinzioni sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni del R.E., fino al limite della proprietà; deve però essere sempre prevista un'area di parcheggio pubblico, in margine alla sede stradale, di almeno un posto macchina nel caso di edifici esistenti. Per gli edifici esistenti su tali aree è possibile la sola manutenzione ordinaria e straordinaria. Al fine della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso degli immobili esistenti, non sono considerate ammissibili rispetto alle destinazioni d'uso principali di zona le seguenti destinazioni: residenziale direzionale e professionale turistico-ricettiva produttiva commerciale attrezzature tecnologiche ricreativa e di servizio socio-culturale assistenziale. Il mutamento di destinazione d'uso attuato con opere edilizie comporta obbligatoriamente l'integrazione delle dotazioni di standard ove la trasformazione induca aumento del peso insediativo teorico del PRG, fatta salva la verifica di cui al comma 4 dell'articolo 1 della L.R.1/2001, così come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2005. Per i mutamenti d'uso senza opere si fa riferimento a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1 della stessa legge.

P.R.G. NORME DI ATTUAZIONE Art. 19 - Aree per attrezzature tecnologiche (U3).

Tali zone sono destinate alla realizzazione di aree di deposito per mezzi di trasporto pubblici e privati o simili, officine di servizio di impianti pubblici (energia elettrica, gas, telefoni, ecc.), impianti di depurazione,

centrali elettriche e telefoniche , acquedotti ed attrezzature similari, attività di recupero e stoccaggio di materiali riciclabili e materiali inerti. Nel caso di realizzazione da parte dei privati, i proprietari dovranno cedere gratuitamente al Comune le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria. In tali zone il piano si attua con piano esecutivo obbligatorio applicando i seguenti indici: a) $I_t = I_f = 1,00 \text{ mc/mq}$; b) $P_p = 1 \text{mq}/10 \text{ mc}$; $P_u =$ vedi art. 16; c) $H = 10,00 \text{ m}$ (salvo motivate eccezioni per ragioni tecniche , su decisioni del Sindaco , sentita la Commissione Edilizia); d) $D_c = 5,00 \text{ m}$; $D_e = 10,00 \text{ m}$; $D_s = 10,00 \text{ m}$ o secondo le fasce di rispetto indicate nelle tavole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Sala Tenna Geom. Gabriele)



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]